



**GLI OBBLIGHI CONCERNENTI LA NOMINA
DELL'ORGANO DI CONTROLLO:
LA VERIFICA DEI PARAMETRI ALLA LUCE
DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022**

DR. MICHELE PALLINI
Responsabile Ufficio Revisioni, Fiscale, Societario
Legacoop Umbria

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

- IL D. LGS 14/2019 RIFORMA INTEGRALMENTE LA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA RIMODULANDO GLI OBBLIGHI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
- L'ART. 379 DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA, RUBRICATO "NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO", HA SIGNIFICATIVAMENTE RIBASSATO I PARAMETRI AL SUPERAMENTO DEI QUALI, S.R.L. E COOPERATIVE, SONO TENUTE ALLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
- IL D.L 32/2019 (C.D. SLOCCA CANTIERI) CONVERTITO DALLA LEGGE 14.06.2019 N° 55, E' INTERVENUTO NUOVAMENTE SUI PARAMETRI PREVISTI DALL' ART. 2477 C.C.

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

I NUOVI PARAMETRI PREVISTI DALL'ART. 2477 C.C. COSI' COME MODIFICATI DAL DECRETO SBLOCCA CANTIERI (D.L 32/2019 CONVERTITO DALLA LEGGE 14.06.2019 N° 55) SONO I SEGUENTI:

LA NOMINA **DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE** È OBBLIGATORIA SE LA SOCIETÀ:

- A) È TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO;
- B) CONTROLLA UNA SOCIETÀ OBBLIGATA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
- C) **HA SUPERATO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI ALMENO UNO** DEI SEGUENTI LIMITI:
 - 1) TOTALE DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE: **4 MILIONI DI EURO**;
 - 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: **4 MILIONI DI EURO**;
 - 3) DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO: **20 UNITÀ**.

L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL TERZO COMMA CESSA QUANDO, PER TRE ESERCIZI CONSECUTIVI, NON È SUPERATO ALCUNO DEI PREDETTI LIMITI.

SE LO STATUTO NON DISPONE DIVERSAMENTE, L'ORGANO DI CONTROLLO È COSTITUITO DA UN SOLO MEMBRO EFFETTIVO

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

L'ART. 379, COMMA 3, 1° PERIODO DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, MODIFICATO DAL D.L. N. 118/2021, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PREVISIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 2477 COD. CIV. DISPONE CHE LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ENTRO **LA DATA DI APPROVAZIONE DEI BILANCI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022.**

PERTANTO IL PRIMO BILANCIO DA ASSOGGETTARE A REVISIONE È QUELLO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHE SI CHIUDERÀ IL 31.12.2023.

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI NOMINA **I BILANCI DI RIFERIMENTO** PER VERIFICARE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2477 COD. CIV. **SARANNO I PRECEDENTI ESERCIZI 2021 E 2022.**

ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 BIS DEL D.L. 24.08.2021. N. 118, LE SOCIETÀ COOPERATIVE COSTITUITE ALLA DATA DEL 16.03.2019 DEVONO PROVVEDERE A NOMINARE GLI ORGANI DI CONTROLLO O IL REVISORE E, SE NECESSARIO, AD **UNIFORMARE LO STATUTO** ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2477, COMMA 2 E 3, C.C. **ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEI BILANCI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022.**

L'OBBLIGO SCATTA ANCHE SE VIENE SUPERATO PER 2 ANNI CONSECUTIVI UN DIVERSO LIMITE (ES. NEL 2021 LIMITE DELL'ATTIVO, NEL 2022 LIMITE DEI RICAVI)

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

COOPERATIVA SRL

DISPOSIZIONE STATUTARIA CHE NON IMPONE LA MODIFICA:

«OVE SI VERIFICASSERO I PRESUPPOSTI DI LEGGE DI CUI ALL'ARTICOLO 2543, COMMA 1, C.C., LA COOPERATIVA PROCEDE ALLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO COSTITUITO DA UN SOLO MEMBRO EFFETTIVO, ISCRITTO NELL'APPOSITO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI.»

INFATTI L'ART. 2543 COMMA 1 C.C. RIPORTA QUANTO SEGUE:

LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIA NEI CASI PREVISTI DAL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2477, NONCHÉ QUANDO LA SOCIETÀ EMETTE STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI.

ATTENZIONE

LE COOPERATIVE CHE HANNO COME QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LA DISCIPLINA DELLE SRL DEVONO VERIFICARE SE IL LORO STATUTO CONTEMPLI LA FIGURA DELL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO E, SE QUESTO NE SIA PRIVO, VALUTARNE L'INTRODUZIONE

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

COOPERATIVA SPA

DISPOSIZIONE STATUTARIA CHE NON IMPONE LA MODIFICA:

«OVE SI VERIFICASSERO I PRESUPPOSTI DI LEGGE DI CUI ALL'ARTICOLO 2543, COMMA 1, C.C., LA COOPERATIVA PROCEDE ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLEMENTI ELETTI DALL'ASSEMBLEA»

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

DISPOSIZIONE STATUTARIA CHE IMPONE LA MODIFICA:

«LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE (**COOP SRL**) O DEL COLLEGIO SINDACALE (**COOP SPA**) È OBBLIGATORIA AL SUPERAMENTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 2435-BIS C.C.»

INFATTI NELL'ART. 2435-BIS, È STATO ELIMINATO IL COLLEGAMENTO CON L'ARTICOLO 2477 C.C, LE CUI CONDIZIONI RIMANGONO OVVIAMENTE VALIDE AI FINI DELLA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

ART. 2435-BIS C.C.:

LE SOCIETÀ, CHE NON ABBIANO EMESSO TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI, POSSONO REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA QUANDO, NEL PRIMO ESERCIZIO O, SUCCESSIVAMENTE, PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI, NON ABBIANO SUPERATO DUE DEI SEGUENTI LIMITI:

- 1) TOTALE DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE: 4.400.000 EURO;
- 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: 8.800.000 EURO;
- 3) DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO: 50 UNITÀ

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

NELLO STATUTO DELLE COOP SRL È POSSIBILE SCEGLIERE, TRA LE SEGUENTI OPZIONI:

Nomina del Sindaco unico
(o del Collegio Sindacale)
e del Revisore



Il primo opera il controllo di legalità mentre al secondo è affidata la revisione legale

Nomina solamente del
Sindaco unico
(o del Collegio Sindacale)



All'organo sindacale viene affidata anche la revisione legale e lo stesso deve essere composto solo da revisori

Nomina del solo Revisore, si presume che il controllo sulla gestione sia svolto dai soci



In tali casi l'assetto organizzativo societario non risulterebbe adeguato né conforme alle finalità del CCII se non nelle realtà di minime dimensioni

DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

SINDACO



È UN ORGANO DELLA SOCIETÀ,
FA PARTE DELLA SUA GOVERNANCE

PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE, AI
CDA ED AI COMITATI ESECUTIVI

DEVE MONITORARE LA SOCIETÀ
ALMENO OGNI 90 GIORNI

PUÒ RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ

DEVE ESSERE INFORMATO DALLE
BANCHE SULLE REVOCHE DEI FIDI

DENUNCIA AL TRIBUNALE PER GRAVI
IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE

REVISORE



È TITOLARE DI UN INCARICO PROFESSIONALE,
NON È UN ORGANO DELLA SOCIETÀ

NO

MERO OBBLIGO DI
CONTROLLI CONTABILI PERIODICI

NO

NO

NO

DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

REVISORE



- (PERSONA FISICA O SOCIETÀ) PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE ISCRITTA NEL REGISTRO DI CUI AL DLGS. N. 39/2010
- SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN BASE AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

COLLEGIO SINDACALE



- ALMENO UNO DEI MEMBRI EFFETTIVI ED UN SUPPLENTE DEVE ESSERE ISCRITTO IN TALE REGISTRO
- SE È INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE, TUTTI I COMPONENTI DEVONO ESSERVI ISCRITTI
- SEGUE LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE INTEGRATE DALLE NORME DI COMPORTAMENTO EMANATE DAL CNDCEC

IL SINDACO UNICO NELLE COOPERATIVE SRL

- LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SINDACO UNICO SONO STATE INTRODOTTE DALLA LEGGE 183/2011 E DAL D.L. 5/2012
- **LO STUDIO N. 113-2012/I DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO HA CONFERMATO L'APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO ALLE COOPERATIVE SRL**
- L'ART. 2519 C.C., STABILISCE CHE “ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE, PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE TITOLO, SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI SULLA SOCIETÀ PER AZIONI. L'ATTO COSTITUTIVO PUÒ PREVEDERE CHE TROVINO APPLICAZIONE, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA NELLE COOPERATIVE CON UN NUMERO DI SOCI COOPERATORI INFERIORE A VENTI OVVERO CON UN ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE NON SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO”
- IL RINVIO, ALLE DISPOSIZIONI SULLE S.P.A. O SULLE S.R.L, TROVA APPLICAZIONE IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA NORMA COOPERATIVA E NEI LIMITI DELLA COMPATIBILITÀ CON LA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE

IL SINDACO UNICO NELLE COOPERATIVE SRL

- L'ART. 2543 C.C., NORMA DETTATA IN MATERIA DI COOPERATIVE, **NON CONTIENE UNA DISCIPLINA SPECIFICA SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**. IL COMMA 1 DI TALE DISPOSIZIONE SI LIMITA, INFATTI, A RINVIARE ALL'ART. 2477 C.C. PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN PRESENZA DEI QUALI È OBBLIGATORIO NOMINARE L'ORGANO DI CONTROLLO
- CIO' IMPLICA CHE SU TALE MATERIA LE COOPERATIVE DEBONO FARE RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DELLE SRL (O DELLE SPA) APPLICANDO IL FILTRO DELLA COMPATIBILITÀ.
- **COOPERATIVA SRL:** IN CASO DI OBBLIGO PUO' OPTARE PER L'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO (SINDACO UNICO) O DEL SOLO REVISORE LEGALE
- **COOPERATIVA SPA:** SE TENUTA A MUNIRSI DI ORGANO DI CONTROLLO PUO' NOMINARE ESCLUSIVAMENTE IL COLLEGIO SINDACALE E NON IL SINDACO UNICO. LO STATUTO DELLE SOCIETA' CHE NON SIANO TENUTE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PUO' PREVEDERE CHE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI SIA ESERCITATA DAL COLLEGIO SINDACALE. **(LA COOP SPA E' SEMPRE SOGGETTA A REVISIONE LEGALE, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2409 BIS)**